



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile SERVIZIO TECNICO

N. 214 del 01/10/2025

Responsabile del Servizio: REVELLI Gemma

Oggetto: Affidamento incarico professionale per servizio di supporto per Ufficio Tecnico (Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica) - Determinazione a contrattare ed impegno di spesa

VISTI i decreti del Sindaco di nomina dei Responsabili dei servizi ed attribuzione delle funzioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs 207/2000;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2025 con la quale si è provveduto in all'assegnazione delle risorse per l'anno 2025 autorizzando i Responsabili di servizio ad assumere atti di gestione;

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

Richiamato il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2016;

PREMESSO CHE:

- a seguito della nuova convenzione tra il Comune di Castelletto Stura e il Comune di Manta le ore disponibili a favore di codesto comune delle prestazioni lavorative di un dipendente tecnico sono state significativamente ridotte, rendendo non più sufficiente il supporto al corretto funzionamento dell'Ufficio Tecnico;
- per garantire la continuità e regolarità dei servizi tecnici istituzionali occorre ricorrere all'affidamento esterno di un appalto di servizi a un professionista abilitato;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

RILEVATO CHE, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

CONSIDERATO che:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3 - comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che l'incarico professionale per l'effettuazione del servizio di supporto all'Ufficio Tecnico (Ufficio Edilizia privata ed Urbanistica) presso il Comune di Castelletto Stura per il periodo dal 01.10.2025 al 31.12.2025, rientra nelle tipologie di appalto previste dall'art. 50 – comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RILEVATO che oggetto dell'incarico è l'effettuazione del servizio di supporto Ufficio Tecnico (Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica) presso il Comune di Castelletto Stura per il periodo dal 01.10.2025 al 31.12.2025;

VISTO il comma 130 dell'articolo unico della Legge n. 145/2018 e s.m.i. (legge di Bilancio 2019), che
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Castelletto Stura. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

prevede l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici: "All'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad Euro 5.000 e che pertanto questo Comune non è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 - comma 450 della Legge n. 296/2006;

APPURATO che la tipologia del servizio da effettuare comporta l'affidamento ad un professionista / tecnico esterno specializzato nel settore, in possesso dei requisiti e/o attestati previsti dalla normativa vigente, stante l'impossibilità da parte dell'Ente di espletare tali attività per mancanza di risorse umane e strumentali;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire in data 12/09/2025 – Prot. n. 3161, l'offerta professionale dell'arch. Lorenzo Pastorelli, con studio tecnico in Caraglio via Roma n. 180 (C.F.: PSTLNZ86A13D205Q), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegato, bensì depositato agli atti dell'Ente, il quale presenta una congrua offerta;

CONSIDERATO necessario procedere all'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto, riconoscendo quale compenso per le suddette prestazioni l'importo complessivo di Euro 3.500,00 incluso Contributo Cassa previdenziale 5% ed esente iva 22% in quanto prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014 e s.m.i., il quale risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato oltre che a soddisfare le esigenze dell'Ente;

ACCERTATA la sussistenza in capo alla suddetta proposta d'incarico delle necessarie caratteristiche di esperienza, fiducia e professionalità adeguate all'espletamento dell'attività oggetto della presente, che ne consentono ad esso l'affidamento;

VERIFICATO che:

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'operatore economico non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

RITENUTO quindi necessario procedere all'affidamento del suddetto incarico professionale per servizi tecnici al professionista sopra citato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 - comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, anche in rapporto all'importo complessivo dei servizi tecnici da svolgere, i quali risultano inferiori all'importo di Euro 5.000,00, ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;

RICHIAMATO:

- l'art. 15 e l'art. 50 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023);
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 5.000,00 sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- l'art. 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici stabilisce: "in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale."

- l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - il fine che il contratto intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

VISTA:

- la Delibera della Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 6/contr/05 del 15/2/2005; la quale dispone che non rientrano nella disciplina di programmazione degli incarichi di natura intellettuale, quale prevista dalle norme finanziarie (*omissis*) gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell’Amministrazione;
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- la Legge n. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del D.L. n. 187/2010;
- la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7/07/2011 “Linee guide sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

RICHIAMATA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l’art. 3, così come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI:

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 in data 31/03/2023;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale dell’Ente;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AFFIDARE**, per le motivazioni in premessa citate, l’incarico professionale per l’effettuazione del servizio di supporto Ufficio Tecnico (Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica) presso il Comune di Castelletto Stura per periodo dal 01/10/2025 al 31/12/2025, all’arch. Lorenzo Pastorelli, con studio tecnico in Caraglio via Roma n. 180 (C.F.: PSTLNZ86A13D205Q) come risulta dall’offerta professionale presentato in data 12/09/2025 – Prot. n. 3161, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegato, bensì depositato agli atti dell’Ente;
3. **DI IMPEGNARE** la spesa relativa al compenso per le suddette prestazioni corrispondente complessivamente e presuntivamente ad € 3.500,00 (incluso Contributo Cassa previdenziale 5% ed esente iva 22% in quanto prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex art. 1 c. 54-89 della L. 190/2014 e s.m.i.), al capitolo 09.01.1-3110/1142/99 - Codice di Bilancio U.1.03.02.10.002 denominato “Spese relative agli Strumenti Urbanistici” del Bilancio di Previsione 2025/2027 – Esercizio 2025, che presenta la sufficiente disponibilità;

4. **DI DARE ATTO** che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della Legge n. 136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di impegnarsi per quanto di competenza del Comune di Castelletto Stura, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa e che il CIG acquisito è B8779DE37E;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 770 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;
6. **PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la continuità e regolarità dei servizi tecnici istituzionali;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Tecnico;
 - il contratto verrà stipulato mediante una delle forme previste dall'art. 17 e 18 del Codice dei contratti pubblici e, precisamente, tramite scambio di PEC;
 - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici;
7. **DI DARE ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. **DI ACCERTARE** la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile Area;
9. **DI INVIARE** la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10. **DI PUBBLICARE** la presente all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché alla relativa sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale;

Letto, confermato e sottoscritto,

Castelletto Stura, li 01/10/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to REVELLI Gemma

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto in ordine alla regolarità tecnica e correttezza della azione amministrativa del presente atto esprime parere FAVOREVOLE.

Castelletto Stura, li 01/10/2025

Il Responsabile Del Servizio

F.to REVELLI Gemma

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 147 bis comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria del presente atto esprime parere FAVOREVOLE.

Castelletto Stura, li 01/10/2025

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to PARRINO Agostina

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B8779DE37E	Servizio Tecnico	2025	244	09011	3110	1142	99	U.1.03.02.10.002	3.500,00	PASTORELLI LORENZO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. RABINO Alessandro

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 03/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. RABINO Alessandro